

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Casu Margherita (CUAA: CSAMGH88D53G203S).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che la Sig.ra Casu Margherita ha aderito alla 1^ sottofase della Misura 112 del PSR 2007/2013, con domanda n° STGL/PSR/112/2009/186 del 30/10/2009;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2009 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

L'istanza della Sig.ra Casu si collocava nella posizione n. 434 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Casu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti, sul totale di 44 assegnati;

PREMESSO che il requisito di cui sopra è stato confermato anche nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), dove la Sig.ra Casu ha dichiarato che l'azienda oggetto di insediamento raggiungeva un RLS di 15,84 UDE ed un fabbisogno di manodopera pari a 1 ULA;

PREMESSO che il Reddito Lordo Standard e il fabbisogno di manodopera dichiarato dalla Richiedente derivavano in parte da n°4 vacche da latte e da un orto familiare delle dimensioni dichiarate di Ha 0,8521. A seguito dei controlli amministrativi e del sopralluogo, effettuato in data 21/11/2010, l'Ufficio istruttore ha accertato che al momento dell'insediamento l'azienda non possedeva quote latte e quindi, ai fini della determinazione delle dimensioni aziendali, le vacche non dovevano essere considerate "da latte", ma come appartenenti alla categoria "altre vacche", il cui allevamento produce un RLS inferiore e richiede un minore fabbisogno di manodopera. E' stato accertato, inoltre, che la superficie dell'orto familiare era pari a 0,1 Ha, anziché 0,8521 come dichiarato dalla Richiedente. Pertanto, le dimensioni aziendali ricalcolate sono risultate pari ad un Reddito Lordo Standard di 12,71 UDE e ad un fabbisogno di manodopera di 0,56 ULA. Infine, è stato rilevato che la disponibilità dei terreni indicati nel PSA deriva da un frazionamento per atto "tra vivi", avvenuto nel 2010, di un'azienda di proprietà del Sig. Casu Angelo, genitore della Richiedente;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

PREMESSO che, a seguito degli accertamenti di cui sopra, con nota n° 816 del 21/02/2011, il Servizio Territoriale della Gallura ha comunicato alla Sig.ra Casu il preavviso di rigetto e decadenza dal finanziamento, per i seguenti motivi:

- il fabbisogno di manodopera è risultato pari a 0,56 ULA, inferiore alla soglia minima di ingresso per l'ammissibilità della domanda;
- il frazionamento per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda d'aiuto), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di un parente fino al 2° grado è motivo di esclusione della domanda di finanziamento.

PREMESSO che avverso l'atto di cui sopra, in data 12/03/2011, la Sig.ra Casu ha presentato una memoria difensiva nella quale sostiene che nella compilazione del PSA erano stati commessi degli errori materiali, indicando vacche da latte anche senza possedere alcuna quota latte e omettendo di indicare, in quanto non ritenute necessarie per il raggiungimento del requisito di validità economica, n° 4 scrofe presenti in azienda al momento dell'insediamento. Per quanto riguarda la discrepanza dei dati relativi alle dimensioni dell'orto familiare, la Sig.ra Casu afferma che la superficie dello stesso è pari a 0,85 Ha, come dichiarato nel PSA, ma quando è avvenuto il sopralluogo risultava inerbito, in quanto era un periodo di riposo. La Richiedente, infine, eccepisce che l'azienda non si può ritenere derivante da un frazionamento "tra vivi" in quanto il Sig. Casu Angelo, pur possedendo un fascicolo aziendale, non è un imprenditore agricolo e quindi i terreni da lui condotti non costituiscono un'azienda;

PREMESSO che in data 11/04/2011, la Sig.ra Casu ha presentato un'integrazione documentale alla suddetta opposizione;

PREMESSO che il Servizio Territoriale ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni contenute nell'opposizione, per i seguenti motivi:

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

- *“l’incremento della consistenza degli allevamenti aggiungendo quattro scrofe ai capi dichiarati nel PSA non è plausibile, perché i quattro suini non risultano nel registro della Banca Dati Nazionale di Teramo consultato il 20/09/2010, come pure non risultano nel registro di stalla dell’azienda consegnato all’Amministrazione nel mese di marzo 2010. Inoltre, nel PSA non si può dichiarare una situazione aziendale falsata perché, oltre che un obbligo, indicare le reali dimensioni aziendali iniziali è indispensabile per valutare l’incremento delle dimensioni economiche dopo quattro anni dall’insediamento, ai sensi del punto 6.2.5 del Bando;*

- *l’orto familiare doveva risultare impiantato completamente al momento dell’insediamento. Pertanto, il giorno della visita in situ, avvenuta il 29/11/2010, l’accertatore avrebbe dovuto rilevare integralmente la superficie ortiva dichiarata e non solo una minima parte di 0,1 Ha;*

- *il Sig. Casu Angelo, genitore della Richiedente, titolare di un fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 e tuttora beneficiario di un aiuto comunitario ai sensi del Reg. CEE 2080/92 per aver realizzato un impianto forestale, rientra a pieno titolo nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Poiché l’azienda non è altro che il complesso di beni organizzati dall’imprenditore, ne deriva che l’azienda di Casu Margherita è frutto del frazionamento dell’azienda del genitore.”*

Di conseguenza, in data 13/04/2011, il Direttore del Servizio Territoriale della Gallura ha adottato la determinazione n° 1279/11 di rigetto dell’istanza di finanziamento, per le motivazioni di cui al preavviso comunicato con nota prot. n°816 del 21/02/2011;

VISTO

il ricorso avverso il suddetto provvedimento, a mezzo del quale la Sig.ra Casu ribadisce le argomentazioni esposte con la memoria difensiva;

CONSIDERATO

che le motivazioni addotte dalla Ricorrente per giustificare l’assenza di coltivazioni nell’orto familiare al momento del sopralluogo (sarebbe stato effettuato in un periodo di riposo) non sono accoglibili, poichè il tecnico

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

istruttore non ha rilevato condizioni comprovanti l'avvenuto impianto dell'orto, quali: la sistemazione della superficie e la presenza di un impianto irriguo;

RILEVATO che nella Banca Dati Nazionale di Teramo risultano aggiornati, al 18/02/2010, i dati relativi alla consistenza zootecnica aziendale con la registrazione di ulteriori 4 suini;

CONSIDERATO che includendo i capi suini di cui sopra nel calcolo del fabbisogno di manodopera aziendale risulta un incremento delle ULA di 0,10, insufficiente al raggiungimento della soglia minima di ingresso di 0,80 ULA, prevista dal Bando per l'ammissibilità della domanda. La Ditta, pertanto, non raggiunge il requisito minimo di accesso alla misura;

DATO ATTO che il Sig. Casu Angelo, genitore della Ricorrente e proprietario dell'azienda oggetto del frazionamento, non è imprenditore agricolo, infatti non risulta iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

VISTO il punto 6.2 del Bando, ai sensi del quale non è ammesso "l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto), di **un'azienda** preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado";

CONSIDERATO che un'azienda agricola, intesa come "la combinazione elementare dei fattori di produzione agricoli" (Serpieri A. - 1946), può sussistere anche in assenza di una vera forma di impresa e che, in riferimento all'eventuale frazionamento, nel Bando si parla di "azienda" e non di "impresa";

RITENUTA pertanto irrilevante l'eccezione mossa dalla Ricorrente in relazione all'assenza di una preesistente attività imprenditoriale nell'azienda oggetto del frazionamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 354

DEL 02/02/2012

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 10853 del 12/10/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Casu Margherita (CUAA CSAMGH88D53G203S);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato